

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2662

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1997

Modifica dell’articolo 114 della Costituzione, istituzione
del distretto federale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - La prospettiva federalista è ormai una componente essenziale del progetto di rinnovamento democratico del nostro Paese, nella consapevolezza che l'attuale modello costituzionale va sicuramente rivisto.

Sono quindici anni che in Italia si parla di riforme dello Stato. Qualcosa si è fatto, ma è poco.

Pertanto è opportuno ed urgente intervenire, al fine di costruire una nuova Repubblica italiana davvero efficiente ed all'avanguardia con i tempi. Oggi, infatti, le proposte di riforma si moltiplicano e non provengono solo dal mondo politico e dai governi locali. Importanti soggetti della cultura e della società civile hanno in questi mesi condotto e reso pubbliche riflessioni di grande rilevanza. È stato proprio questo ridestarsi dell'interesse per le riforme costituzionali a suggerire il presente disegno di legge. Il rientro del debito pubblico, inoltre, non può che essere perseguito attraverso un processo il quale faccia passare il nostro Paese da una situazione di assistenza e di inefficienza ad una di efficienza solidaristica o di solidarietà efficiente.

A fronte di tali obiettivi occorre realisticamente riconoscere che vi è in Italia una grave carenza di quelle fondamentali risorse che presiedono alle grandi trasformazioni costituzionali e che sono le uniche in grado di rendere evidente la novità rispetto al passato: l'etica pubblica ed il senso dello Stato.

Per introdurre etica pubblica e senso dello Stato è necessario che alcuni principi fondamentali del buon governo, quali la responsabilità, la trasparenza e l'efficienza, ritornino ad avere una collocazione centrale

nella vita del nostro Paese, trovando una concreta possibilità di esprimersi, attraverso opportuni meccanismi istituzionali.

È chiaro che la ricostruzione dello Stato deve avvenire non soltanto nell'ambito del perseguimento degli interessi generali, nonché di un complessivo rafforzamento della Repubblica, ma anche e soprattutto tramite nuovi meccanismi istituzionali che consentano, al stesso tempo, più ampie autonomie a ciascun livello, maggiore coinvolgimento degli enti di governo nelle scelte nazionali, effettive forme di cooperazione fra Stato, regioni ed enti locali.

Quale miglior modo per iniziare questo cammino, se non quello di cominciare a riformare la capitale d'Italia, istituendo il Distretto federale di Roma?

La Capitale si trova di fronte ad un bivio e deve necessariamente scegliere. Una strada è quella che la porta a subire passivamente la trasformazione in senso federalista, con la possibilità di una sconfitta quanto al proprio ruolo prestigio di *Caput mundi*, accettando, quindi, al tempo stesso, l'immagine che ultimamente altri ne hanno dato quale simbolo di centralismo inefficiente e corrotto; un'altra, è invece quella che la vede porsi validamente alla testa della riforma, quale moderna capitale della « Seconda Repubblica ».

La questione dei poteri e dello statuto della Capitale è diventata oggettivamente di estrema attualità, in un momento in cui nel nostro Paese si sta discutendo circa una modifica della forma di Stato.

È pertanto opportuno che Roma abbia una propria struttura per poter meglio porsi al servizio del Paese.

La Capitale, proprio per la sua vocazione internazionale, ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento equilibrato e paritario per tutto il Paese.

Roma è una città che ospita pressoché tutte le funzioni centrali della Repubblica italiana e della Chiesa cattolica; tre corpi diplomatici (presso la Repubblica italiana, la Santa Sede, la *Food and Agriculture Organization* - FAO), le sedi direzionali di buona parte delle partecipazioni statali, un settore turistico di primo piano, un polo informativo e audiovisivo di rango più che nazionale, diverse istituzioni universitarie, tra cui almeno una di inusitate dimensioni e con un bacino d'utenza molto esteso e, proporzionalmente, un'elevatissima attività di ricerca pubblica.

È urgente, quindi, ascoltare le continue richieste di cambiamento e di svolta avanzate in questi ultimi anni dalla società italiana. Il Paese chiede un rinnovamento della politica che dia nuova legittimità alle istituzioni e determini un nuovo rapporto tra cittadini, rappresentanza politica e istituzioni; una domanda di efficienza e trasparenza dell'amministrazione pubblica, volta ad un miglioramento dei servizi, all'eliminazione degli sprechi, ad una maggiore assunzione di responsabilità e soprattutto al risanamento della finanza pubblica.

Roma, pertanto, necessita di uno statuto idoneo, in grado di garantire un'efficienza sia dei poteri che delle procedure, assicurando in tal modo una maggiore autonomia. In altre parole, Roma necessita di uno statuto in cui siano contenuti alcuni principi prioritari del vivere quotidiano, quali quello della responsabilità, della trasparenza, della solidarietà e della sussidiarietà.

Roma ha urgente bisogno di rinnovare il proprio *look* di città nazionale ed universale, superando lo stereotipo di «vecchia» capitale burocratica e clientelare, cuore e simbolo dell'inefficienza.

È proprio per questo motivo che è necessario ed urgente intervenire, perché è in

questo periodo che si gioca una scommessa decisiva per il futuro della nostra città.

Resta a questo punto la necessità di costruire gli assetti istituzionali e ciò è particolarmente importante quando si decide di attribuire ad alcune istituzioni territoriali un grado particolarmente ampio di autonomia politica, statutaria, normativa, fiscale, eccetera.

È chiaro che vi possono essere diverse soluzioni e tutte tecnicamente possibili, ma l'importante è che non si cerchi di eludere ulteriormente il problema, magari rinviandolo, e si agisca in modo chiaro e rapido raggiungendo l'obiettivo di un giusto equilibrio tra le esigenze di autogoverno, diritto insopprimibile di ogni comunità locale e quelle di responsabilità nazionale, proprie di ogni città capitale.

Tutti sono ormai consapevoli dell'intrico di difficoltà e di problemi in cui versa la Capitale d'Italia.

Per tutte queste ragioni, è necessario individuare un progetto di riforma il quale conduca alla semplificazione ed alla riduzione dei livelli di governo che interagiscono sul territorio di Roma, pena il caos delle responsabilità e l'inefficienza delle prestazioni.

Tutte le capitali sono chiamate a funzioni che le altre città non svolgono o non esercitano in egual modo: è così, ad esempio, per i compiti di rappresentanza nelle relazioni internazionali. Ciascuna capitale ha poi le sue proprie peculiarità, dovute alla storia e alle tradizioni del Paese che essa rappresenta.

Tutti i precedenti storici dimostrano che le misure legislative a contenuto meramente economico-finanziario si sono rivelate del tutto insufficienti a risolvere i problemi di Roma capitale. Sono urgenti ed indispensabili alcune riforme che assicurino speciali poteri all'assetto strutturale e funzionale dell'amministrazione della Capitale d'Italia.

Proprio per questo motivo, Roma non può più attendere, se non si vuole che la situazione peggiori ulteriormente. Dalla Capitale, deve iniziare il rilancio del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO I

MODIFICA DELL'ARTICOLO 114 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione, le parole: «in Regioni, Province e Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in Regioni, Province, Comuni e nel distretto federale di Roma».

TITOLO II

STATUTO SPECIALE DEL DISTRETTO FEDERALE DI ROMA

CAPO I

ISTITUZIONE DEL DISTRETTO FEDERALE DI ROMA

Art. 2.

1. La città di Roma, con il relativo territorio, è costituita in distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Art. 3.

1. Organi del distretto federale sono: l'Assemblea, la Giunta e il Sindaco. Il Sindaco e la Giunta costituiscono il Governo del distretto federale.

CAPO II

ORGANI DEL DISTRETTO FEDERALE

SEZIONE I

ASSEMBLEA DISTRETTUALE

Art. 4.

1. L'Assemblea distrettuale è costituita da sessanta deputati eletti nel distretto a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea distrettuale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche.

2. L'Assemblea distrettuale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea distrettuale sono indette dal Sindaco del distretto e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Sindaco del distretto in carica.

6. I deputati distrettuali rappresentano l'intero distretto.

Art. 5.

1. L'Assemblea distrettuale elegge nella sua prima riunione e nel suo seno, con scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei deputati, due Vicepresidenti e i segretari dell'Assemblea. L'Assemblea si articola in Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa le modalità di esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea distrettuale.

2. È proclamato eletto presidente dell'Assemblea distrettuale il candidato che ottiene il maggior numero individuale di preferenze nelle liste elettorali.

Art. 6.

1. I deputati distrettuali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle con il solo scopo del bene inseparabile dell'Italia.

Art. 7.

1. I deputati distrettuali non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.

1. I deputati distrettuali hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 9.

1. Il Commissario del Governo può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea distrettuale per

persistente violazione della presente legge costituzionale.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla conforme deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione del distretto è affidata, in caso di scioglimento, ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale.

4. La Commissione di cui al comma 3 indice le nuove elezioni per l'Assemblea distrettuale nel termine di tre mesi.

